

TRIBUNALE DI UDINE

- sezione II civile -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Alessandra Bottan	Presidente
Dott. Gianfranco Pellizzoni	Giudice rel.
Dott. Francesco Venier	Giudice

Nel procedimento di **opposizione allo stato passivo** n. 1342/012 R. G. promosso da

A SRL con gli avv. ti per mandato a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

Curatela del fallimento B SRL in liquidazione srl, in persona del curatore **con l'avv.** per mandato a margine della comparsa;

Convenuta

ha emesso il seguente

DECRETO

Letti gli atti e sentito il relatore;

rilevato che l'opponente contesta il provvedimento di rigetto del giudice delegato della domanda di insinuazione al passivo in prededuzione per la restituzione dell'importo di € 21.769,67 a titolo di maggiori canoni già anticipatamente versati alla società fallita (per complessive € 66.000,00) e non dovuti relativi al contratto d'affitto del ramo d'azienda di data 24.02.20010, n. 58707 di Rep. Notaio Sperandeo, in seguito al recesso esercitato dalla curatela fallimentare,

che – intervenuto il fallimento - aveva anticipatamente sciolto il rapporto contrattuale in data 16.09.2010, sull'assunto che tale somma era dovuta a titolo di ripetizione dei canoni già corrisposti per il periodo successivo allo scioglimento del contratto;

rilevato che la curatela contesta tale pretesa sull'assunto che l'opponente in base agli accordi intervenuti dopo il recesso era stata lasciata nel possesso del ramo d'azienda per cui si controverte per consentirle di evadere gli ordini già assunti con distacco del relativo personale tornato in carico alla società fallita e proprio per tale ragione in sede di stipulazione di un nuovo contratto d'affitto di ramo d'azienda avvenuto in data 6.12.2010 con la curatela l'opponente aveva espressamente rinunciato all'equo indennizzo previsto dall'art. 79 della l. fall., con la conseguenza che nulla le era dovuto neppure a titolo di ripetizione di canoni;

rilevato che effettivamente come risulta dagli atti anche dopo lo scioglimento del contratto il ramo d'azienda in questione era rimasto con il consenso del fallimento nella disponibilità del conduttore “ ... per poter evadere gli ordini già acquisiti “ (v. non contestata documentazione, relativa alla richiesta di distacco del personale rivolta alla curatela in data 23.09.010 e in data 11.10.010 e i successivi accordi sindacali), che senza soluzione di continuità fino alla stipulazione del nuovo contratto d'affitto con la curatela, a seguito dell'espletamento della procedura competitiva, aveva continuato a godere dei beni aziendali e a utilizzare il personale in base a degli accordi di distacco e che in sede di stipulazione del nuovo affitto di data 6.12.010 nella clausola n. 18 le parti avevano dato atto – a fini transattivi – che la curatela rinunciava a promuovere azione revocatoria in riferimento al primo contratto stipulato dalla società fallita, a ridosso della dichiarazione di fallimento, mentre la parte affittuaria, sempre in riferimento a questo primo contratto aveva rinunciato a “ ...

qualsivoglia pretesa di indennizzo ex art. 79 l. fall, derivante dal recesso comunicato dalla curatela del fallimento ”, con la conseguenza che nulla poteva pretendere a tale titolo e anche a titolo di ripetizione di canoni indebitamente corrisposti in via anticipata;

ritenuto in particolare che l’ampia formulazione dell’accordo transattivo (essendo pacifico che si tratti di una transazione novativa, contenuta nel più ampio accordo di ristipulazione dell’affitto dell’azienda, a nuove condizioni, avendo il curatore ottenuto la relativa autorizzazione dal comitato dei creditori, ex art. 35 l. fall., di cui si dà atto nella clausola) in cui da un lato la curatela rinunciava a promuovere la revocatoria del contratto e dall’altro lato l’affittuaria rinunciava a qualsivoglia pretesa di indennizzo ex art. 79 l. fall, ricomprende certamente anche l’eventuale restituzione dei canoni maturati dopo lo scioglimento del rapporto da parte del curatore e già anticipatamente corrisposti, atteso che la stessa opponente qualifica tale richiesta in prededuzione e quindi la ricomprende nell’equo indennizzo di cui all’art. 79 l. fall. , posto che altrimenti – come esattamente rilevato dal g. d. nell’impugnato provvedimento – la restituzione dei canoni già versati ante fallimento (a titolo di indebito oggettivo) avrebbe dovuto essere ammessa in chirografo, riguardando il versamento di una somma effettuata prima del fallimento e non potendo quindi godere della prededuzione prevista dalla richiamata norma;

rilevato che l’equo indennizzo contemplato dall’art. 79 l. fall. in riferimento alla facoltà concessa al curatore di recedere anticipatamente dal contratto, analogamente all’equo indennizzo previsto dall’art. 80, secondo comma l. fall. per il recesso dal contratto di locazione appare avere natura indennitaria (equitativa) e non risarcitoria, costituendo il corrispettivo dell’esercizio della facoltà di recesso concessa dalla legge, dovendo essere commisurato al danno emergente, relativo al pregiudizio derivante dall’interruzione delle lavorazioni in corso, delle

eventuali penalità da pagare a terzi e dall'entità degli investimenti effettuati e al lucro cessante derivante dal mancato incasso degli utili netti che possono maturare nel periodo rimanente di vigenza del contratto (ma non dell'avviamento, che è una qualità intrinseca dell'azienda non indennizzabile, non rientrando fra le consistenze d'inventario dei beni materiali e immateriali ex artt. 2561 e 2562, cod. civ. e non essendovi una previsione analoga a quella in materia di locazioni a favore del conduttore, cfr. Cass., 20.04.1994, n. 3775), che lo stesso comporta provocando la cessazione del rapporto e la restituzione dell'azienda, essendo rimessa in primis all'accordo delle parti la determinazione del quantum, previa autorizzazione del comitato dei creditori e in caso di superamento della soglia di valore , previa informazione al giudice delegato (salvo l'intervento del giudice in caso di disaccordo);

considerato sotto tale profilo che la lieve differenza lessicale introdotta dal legislatore della riforma tanto nell'art. 79, quanto nell'art. 80 l. fall. non appare aver mutato la natura dell'indennizzo dovuto al conduttore (in precedenza definito " giusto compenso " ex art. 80 l. fall, mancando nella disciplina del '42 una disposizione specifica dell'affitto d'azienda), rappresentante l'indennizzo equitativo dei danni derivanti dall'interruzione anticipata, da tenere distinto dai canoni dovuti per l'occupazione del bene, con conseguente piena applicabilità della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della disciplina del '42, che aveva ritenuto in materia di recesso dal rapporto di locazione che " L'art. 80 della legge fallimentare, nel riconoscere al curatore, in caso di fallimento del conduttore, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, attribuisce al locatore il diritto ad un "giusto compenso" che, nel dissenso delle parti, è liquidato dal giudice in via discrezionale, senza che tale discrezionalità possa, peraltro, legittimamente estendersi al punto da assorbire (del tutto

arbitrariamente) tale compenso nei canoni già maturati dalla dichiarazione di fallimento al rilascio dell'immobile, attesa la netta distinzione dei relativi titoli, l'uno, di tipo indennitario, volto a ristorare il locatore per l'anticipata risoluzione del contratto, l'altro, di natura contrattuale, scaturente dallo stesso negozio di locazione e relativo a somme ancora dovute dal fallimento per il protrarsi dell'occupazione del bene “ (cfr. Cass. n. 694 del 26/01/1999, nonché Cass., n. 10520 del 30/10/1990, secondo cui: “Nel caso di recesso dal contratto di locazione di immobile, che venga esercitato dal curatore del fallimento del conduttore, il "giusto compenso", contemplato in favore del locatore dall'art. 80 secondo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, mira ad indennizzare la lesione delle aspettative costituite con il rapporto (in relazione alla durata ed al canone pattuiti), e, pertanto, non può essere negato per il solo fatto che detto locatore abbia ricevuto preavviso del recesso, occorrendo a tal fine accertare che, per effetto del preavviso, il locatore medesimo non abbia subito pregiudizio, ovvero sia stato in grado di evitarlo, usando la dovuta diligenza, mediante un'altra adeguata ed utile destinazione del bene);

considerato - tuttavia - che pur dovendo nettamente distinguersi fra indennizzo per il recesso anticipato e canoni di locazione dovuti per il godimento dei beni le parti possono, in sede di determinazione dell'equo indennizzo - nella loro autonomia contrattuale - decidere con valenza transattiva di ogni eventuale controversia, di ricomprendere tutti i danni subiti dal conduttore, comprensivi anche del diritto alla restituzione di importi già versati a titolo di canoni anticipati, prevedendo la rinuncia ad ogni indennizzo e altra pretesa, come indicato nella richiamata clausola, ove chiaramente le parti hanno reciprocamente rinunciato ad ogni altro diritto, ritenendosi soddisfatte della stipulazione di un nuovo rimodulato contratto d'affitto, con diverso canone e clausola di prelazione (poi esercitata) a favore del

conduttore e implicita rinuncia alla ripetizione di versamenti pregressi, d'altro canto assorbiti e compensati dalla prolungata detenzione dell'azienda e dalla stipulazione a condizioni più favorevoli di un nuovo contratto, con canone inferiore (€ 4.100,00 + iva, invece che € 5.500,00+ iva) e clausola di prelazione;

rilevato che nel caso in esame il conduttore non aveva risentito di danni emergenti derivanti dalla restituzione dell'azienda e dalla mancata possibilità di evadere gli ordini pendenti, né aveva subito danni dallo scioglimento anticipato, avendo ristipulato a diverse condizioni un nuovo contratto d'affitto (acquistando poi l'azienda in sede di vendita coattiva) e continuato a detenerla senza soluzione di continuità, con la conseguenza che in sede transattiva ben poteva aver rinunciato a far valere qualsiasi diritto nei confronti della curatela fallimentare, comprensivo anche dei canoni già pagati, a fronte della rinuncia della stessa a far valere ipotesi di revocatoria del primo contratto concluso nell'imminenza del fallimento, come risulta a chiare lettere dalla formula omnicomprensiva utilizzata dalle parti, tesa a definire con il nuovo contratto tutti i rapporti pendenti (e quindi anche i canoni pregressi) non essendovi quindi una arbitraria e illegittima compromissione dei diritti del conduttore, vietata dalla legge (cfr. a contrariis la citata Cass. n. [694](#) del 26/01/1999);

ritenuto sotto tale profilo che l'accordo raggiunto – al di là della sua formulazione letterale - fosse teso a definire tutti i rapporti fra le parti, non avendo senso nell'economia complessiva dell'accordo, che non vi si ricomprendessero anche i rapporti pregressi, atteso che la curatela da un lato nell'optare per lo scioglimento del primo rapporto e per la stipulazione di un nuovo contratto a diverse condizioni, con rinuncia alla restituzione dei beni e alla revocatoria e la conduttrice dall'altro, intendevano definire, in uno con la problematica dell'equo indennizzo, anche i pregressi rapporti risalenti alla conclusione del primo contratto

anteriormente alla dichiarazione di fallimento, in quanto le singole clausole di un contratto devono essere interpretate alla luce della comune intenzione delle parti e quindi del comportamento complessivo sia anteriore che posteriore alla conclusione dell'accordo (1362 cod. civ.) e le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (1263 cod. civ.) secondo le regole ermeneutiche previste dal codice civile;

P. Q. M.
respinge

l'opposizione.

Condanna l'opponente – stante la soccombenza - al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 4.500,00, oltre , cna e iva, se dovuta.

Si comunichi.

Udine, li 3.05.2013 .

IL PRESIDENTE

A. Bottan

Il giudice rel.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE